

Memoria di FISE Assoambiente e di FISE Unicircular

su

Ddl di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

(AC. 2461)

presso

Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive
Camera dei Deputati

Roma, 27 aprile 2020

Assoambiente e Unicircular rappresentano in FISE (Federazione Imprese Servizi) le Associazioni a cui aderiscono le imprese che operano nel comparto ambientale.

FISE Assoambiente è l'Associazione che rappresenta, a livello nazionale ed europeo, le imprese che operano in Italia nel settore dei servizi di igiene ambientale e della gestione (raccolta, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani e rifiuti speciali, pericolosi e non, nonché delle bonifiche.

L'Associazione stipula da oltre 60 anni il CCNL di categoria per le imprese private del settore dei servizi ambientali, applicato a circa il 45% degli addetti del comparto e ricopre ruolo attivo, essendo una delle fonti istitutive, nella gestione del Fondo Pensione "Previambiente" e del Fondo Sanitario Integrativo del sistema sanitario nazionale denominato "FASDA", che erogano prestazioni in favore dei dipendenti delle aziende e "Fondo di solidarietà bilaterale" nell'obiettivo di prevedere un sistema di ammortizzatori sociali, in attuazione delle previsioni di cui al d. lgs. n. 148/2015 ("Jobs Act").

FISE UNICIRCULAR è l'Associazione che rappresenta, a livello nazionale ed europeo, le imprese e le Associazioni che svolgono attività a supporto dello sviluppo dell'economia circolare tra cui: recupero di materia dai residui e dai rifiuti, riciclaggio e produzione di materie e prodotti secondari, utilizzo di questi ultimi nei propri cicli di produzione e/o di consumo, preparazione per il riutilizzo di beni, componenti e articoli, servizi all'economia circolare, ecc.

Obiettivo specifico dell'Associazione consiste nella promozione del riciclo e dell'economia circolare come elemento strategico di uno sviluppo sostenibile.

Insieme alla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, ogni anno UNICIRCULAR realizza il Rapporto "L'Italia del Riciclo", giunto alla 10° Edizione, che fornisce un quadro complessivo sul riciclo dei rifiuti in Italia, le tendenze in atto e le dinamiche dei mercati dei materiali riciclati, attraverso l'analisi dettagliata di quindici filiere del riciclo e del recupero e un approfondimento sui temi di particolare rilievo per il settore.

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

innanzitutto ringraziamo per l'invito a fornire un contributo di riflessione sulle misure attivate per far fronte all'emergenza finanziaria per il COVID 19 ed in particolare sul ddl di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Nell'attuale grave e contingente crisi economica, determinata dal Coronavirus, che ha colpito duramente gran parte del tessuto socio economico del nostro Paese, **le imprese di gestione rifiuti, e i loro addetti, stanno continuando a garantire i servizi pubblici ed essenziali** di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella dovuta considerazione dei profili di rischio, compiendo un ingente sforzo per garantire non solo la continuità dei servizi ambientali ma anche lo svolgimento di attività aggiuntive rispetto ai contratti precedentemente sottoscritti.

Il contesto operativo emergenziale richiede oggi un quadro normativo e regolatorio che dia adeguato supporto al settore per gestire al meglio le inevitabili difficoltà operative che si sono determinate.

Uno dei temi centrali, dopo la sicurezza dei lavoratori, che il settore della gestione rifiuti intende porre all'attenzione attiene alla **sostenibilità economica e finanziaria per le imprese del comparto.**

SOSTENIBILITA'
ECONOMICO-
FINANZIARIA
IMPRESE GESTIONE
RIFIUTI

A tale riguardo, per quanto riguarda nello specifico i rifiuti urbani, oltre al rispetto del principio, garantito per legge, dell'integrale copertura dei costi sostenuti dall'azienda, è necessario che il cronico problema dei **ritardi di pagamenti della pubblica amministrazione** verso i prestatori di servizi non vada ad aggravarsi ulteriormente, con effetti disastrosi per tutto il sistema.

Mentre infatti a livello governativo si discute del probabile inserimento in un prossimo decreto legge 2020 della sospensione generalizzata del pagamento dei tributi locali, moltissimi comuni hanno già provveduto in autonomia rimandandone il termine di versamento. Oltre alla sospensione delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni fiscali già disposte dal decreto legge Cura Italia, i contribuenti residenti nei comuni per i quali è disposta specifica proroga potranno rimandare il pagamento dei tributi locali quali la Tariffa Rifiuti (TARI).

I tributi locali infatti, tra cui la TARI, sono disciplinati sia da disposizioni di legge di carattere generale sia dai regolamenti dei tributi che vengono adottati dagli singoli enti locali. In tale quadro, con deliberazione della Giunta comunale moltissimi comuni hanno (in alcuni casi comprensibilmente come per le attività interessate dal *lockdown*) già sospeso o differito per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie.

Ciò sta determinando una **riduzione della liquidità** a disposizione delle amministrazioni comunali appaltanti/affidatarie del servizio o dei gestori in caso di fatturazione diretta all'utenza, con probabili gravi ricadute, a cascata, sulla tenuta

economico finanziaria dei gestori stessi e dell'intera filiera. Pur condividendo l'esigenza di un rinvio o rimodulazione della TARI per le attività che sono state oggetto di blocco dell'attività in questi mesi, una situazione generalizzata di sospensione dei pagamenti rischia di mettere in crisi l'intero settore già provato dal cronico problema dei ritardi di pagamenti, con conseguente blocco dei servizi di raccolta.

Si evidenzia che, a fronte del *lockdown* della maggior parte delle utenze non domestiche, molte di esse hanno già avanzato richieste formali per non vedersi applicato il tributo per il periodo di chiusura imposta *ex lege*. Qualora dette istanze non venissero accolte, questi utenti potrebbero facilmente ottenere ragione, in un eventuale successivo contenzioso con i comuni, nella misura in cui venga accertato il venir meno di uno dei presupposti del tributo (l'utilizzabilità dell'immobile); mentre, laddove invece trovassero accoglimento, ciò comporterebbe una caduta di gettito considerevole. Per dare un contributo numerico, sulla base di prime analisi, solo le utenze chiuse *ex lege* **incidono tra il 5% ed il 40% in meno di gettito per ogni mese di chiusura** (intervallo che dipende dalla variabilità tra densità abitativa e attività economiche presenti nei comuni).

Sotto questo aspetto, sebbene il corrispettivo erogato all'impresa che svolge i servizi sia nella maggior parte dei casi a corpo ed a scadenza prestabilite (come da contratto tra le parti), molti Comuni stanno già comunicando - oltre ad uno slittamento del pagamento delle fatture - una probabile ed immediata decurtazione delle spettanze, corrispondente a presunti minori servizi svolti (come causa della chiusura *ex lege* di attività commerciali produttrici di rifiuti). Ciò senza tener conto non solo che il servizio integrato dei rifiuti ha una struttura di costi prevalentemente di tipo fisso, ma anche che ogni ipotetica rimodulazione dei canoni, semmai, va valutata congiuntamente e nel suo complesso solo quando (e se), quantomeno su base annua, si siano effettivamente riscontrati minori costi nello svolgimento dei servizi.

In sintesi, la gravità della situazione è accentuata dal fatto che i servizi di gestione di rifiuti urbani sono servizi:

- essenziali;
- non interrompibili;
- con struttura di costi prevalentemente di tipo fisso, per cui anche nei casi di diminuzione della frequenza nello svolgimento dei servizi o di sospensione degli stessi (ad esempio riguardo ai servizi di raccolta rifiuti presso le utenze non domestiche) non è riscontrabile una immediata e proporzionale diminuzione dei costi operativi.

Si aggiunga che i Comuni sono spesso già in anticipazioni di tesoreria e i mancati incassi determinati dall'emergenza renderanno per gli stessi molto difficile far fronte al pagamento delle fatture del gestore del servizio rifiuti, con seri problemi di tenuta dell'intero sistema, trattandosi di un servizio *labour intensive* non interrompibile.

A riguardo riteniamo fondamentale ed urgente un intervento finalizzato a garantire la copertura dei costi dei servizi di igiene urbana attraverso la concessione ai Comuni di una deroga che consenta loro di prelevare da altri capitoli di bilancio la quota in grado di compensare il mancato gettito tariffario finalizzato alla copertura di questi servizi essenziali.

Un tema che andrebbe affrontato con misure straordinarie di finanziamento statale agli enti locali (con vincoli di destinazione), compensative delle minori entrate proprie dei comuni. Questo perché, anche una eventuale deroga utile ad attingere a fondi comunali, potrebbe, nei territori già in default, rendere comunque eccessivamente oneroso l'esborso per l'ente locale.

Quanto evidenziato peraltro si inserisce in un contesto in cui, in alcune aree del nostro Paese, le imprese del settore sono aggravate dal fenomeno dei **ritardati pagamenti da parte delle P.A.** che pongono a serio rischio di sopravvivenza le stesse, trovandosi forzatamente a sopperire agli oneri finanziari di servizio degli Enti locali, con conseguenti pesanti anticipazioni di cassa ed esposizioni bancarie. La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 28 gennaio 2020 (C-122/18), ha peraltro condannato la Repubblica Italiana alle spese, in quanto non assicura *“che le sue pubbliche amministrazioni rispettino effettivamente i termini di pagamento stabiliti all'art. 4, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*.

RITARDO
PAGAMENTI P.A.

A riguardo, alla luce del nuovo quadro socio-economico che si è delineato e che ha indotto il Governo Italiano a sostenere famiglie ed imprese con una importante iniezione di liquidità, sarebbe necessario un intervento normativo finalizzato a **favorire la cessione dei crediti certificati**.

In tal senso, per assicurare il completo ed immediato pagamento dei crediti della P.A. di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti, si dovrebbe prevedere che gli stessi siano assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione. Nell'attuale contesto emergenziale andrebbero inclusi anche i crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2019, previa certificazione presentata dai soggetti creditori.

Al fine di poter disporre di liquidità nell'immediato, i soggetti creditori potrebbero cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca per tramite di SACE S.p.a. che subentra nei crediti.

La liquidazione dei crediti trasferiti potrebbe far sì che le imprese evitino di accedere all'istituto di indebitamento previsto dalla sottoscrizione di un piano di finanziamento di cui all'art. 1 del Decreto Legge del 08 aprile 2020 n. 23, consentendo così alle aziende interessate sia di pagare gli stipendi ai propri dipendenti, sia di far fronte a eventuali debiti nei confronti di subfornitori. Quindi tutta la filiera e tutto l'indotto ne beneficerebbero. A cascata tutto il tessuto produttivo della zona vedrebbe una iniezione di liquidità a tutti i livelli. Infatti, si deve considerare che in molte realtà locali le aziende che gestiscono il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sono le realtà più grandi presenti in quel territorio; mettere in difficoltà finanziarie una di esse significa a cascata indebolire tutto il tessuto produttivo locale e tutta la filiera che spesso è fatta di piccoli fornitori che vantano a loro volta ingenti crediti verso le stesse (e chiaramente, a loro volta, i dipendenti dei piccoli fornitori e le loro famiglie).

La situazione in atto e le sue potenziali evoluzioni rendono tali interventi assolutamente urgenti e non derogabili: il mancato accoglimento di tali proposte infatti determinerebbe ricadute molto gravi per le imprese che, pur vantando ingenti crediti certi, liquidi ed esigibili (regolarmente certificati) nei confronti della Pubblica Amministrazione, per continuare ad operare sul mercato si troverebbero nella necessità di sottrarre, ove ne abbiano la disponibilità, risorse finanziarie alla gestione corrente, penalizzando fornitori e dipendenti e correndo concretamente il rischio di fallire.

Preso atto dell'attuale e contingente crisi economica, determinata dal Coronavirus, che ha colpito drasticamente gran parte del tessuto socio economico del nostro Paese, sarebbe poi necessario introdurre una modifica all'art. 6 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 precisando che **il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano, nell'ambito del contraddittorio procedimentale preventivo di cui al comma 2, dell'articolo 6, della legge 27 dicembre 2000, n. 212, che il pagamento del tributo non è stato eseguito a causa dei mancati pagamenti di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo Q, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni per somministrazioni, forniture e appalti, oggetto di certificazioni di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e di quelle richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b, ultimo periodo, del medesimo decreto.** Ed inoltre prevedere che nel D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74 oltre al ravvedimento operoso, siano **esclusi dalla punibilità per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater anche i soggetti che dimostrino l'esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati, in misura pari o superiore all'importo del tributo non versato.**

Infine, in considerazione dell'impegno che il settore dei rifiuti sta continuando a mettere in atto nell'attuale difficile contesto, riteniamo importante consentire alle stesse imprese, senza ulteriori aggravii, di poter operare con eventuali riconoscimenti

verso i propri lavoratori.

A riguardo risulta necessaria una completa e automatica defiscalizzazione dei premi aziendali per i lavoratori e le imprese che operano nella gestione dei rifiuti.

Tale misura consentirebbe alle aziende del comparto rifiuti di poter intervenire con i dovuti riconoscimenti agli addetti di un settore fondamentale che oggi, seppur in difficoltà nella propria operatività, continua a fornire alla collettività un servizio pubblico essenziale.

Oltre agli aspetti relativi alla sostenibilità economico-finanziaria delle imprese che operano nel settore della gestione dei rifiuti - dalla raccolta, al riciclo, recupero e smaltimento - nel condiviso spirito di favorire il rinvio degli obblighi legati agli adempimenti a carico alle imprese avviato con il DL "Cura Italia", è necessario un ulteriore intervento al fine di includere disposizioni di prossima scadenza e non incluse nel precedente provvedimento.

PROROGHE TERMINI
AMBIENTALI

A riguardo risulta necessario un rinvio omogeneo e generale di tutte le scadenze almeno al 30 ottobre 2020. Tra le comunicazioni/dichiarazioni oggetto di proroga andrebbero incluse anche quella dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DPR 157/2011 e tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme regionali o locali (quali ad esempio la comunicazione annuale riferibile all'applicativo ORSo);

Inoltre nelle autorizzazioni esistenti sono spesso indicate periodicità di analisi dei parametri ambientali e dei rifiuti che nell'attuale momento di emergenza è problematico rispettare perché i laboratori, particolarmente impegnati in questo periodo, lavorano con personale ridotto in numero e di conseguenza con tempi tecnici di evasione dei lavori più lunghi. È quindi necessaria una flessibilità, per ora riconosciuta a livello regionale in modo non uniforme, su questi aspetti considerato che, già prima dell'emergenza, le risposte dai laboratori superavano i 15-20 giorni. Lo stesso vale per i controlli periodici previsti nei piani di monitoraggio degli impianti.

Pertanto si chiede di sospendere fino al 31 luglio 2020 le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti

Per quanto concerne gli adempimenti amministrativi i soggetti che, ai sensi degli articoli 190 (registro di carico e scarico dei rifiuti) e 193 (formulario di trasporto dei rifiuti) del D.lgs. 152/2006, sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e/o alla compilazione del formulario di trasporto, debbono procedere alla loro vidimazione che è disposta dalla Camera di Commercio territorialmente competente, cioè quella della provincia in cui ha la sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico. È noto che alcune CCIAA, hanno sospeso fino a data da destinarsi, a causa dell'emergenza COVID-19, la prescritta vidimazione ed in altri casi si sono registrati casi di attesa per la vidimazione dei formulari di trasporto di più di tre settimane. Considerato che la mancata vidimazione rende nulli i suddetti documenti ed espone gli operatori a elevate sanzioni, si chiede di sospendere tale obbligo.

Necessaria la sospensione, fino al 31 luglio 2020, dell'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193 comma 6 lett. b) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così da evitare che gli operatori del settore si vedano applicate sanzioni elevatissime, per fatti o comportamenti non ad essi imputabili.

Un intervento in merito alle questioni sopra richiamate, anche se non rappresentano la totalità delle criticità che il settore sta incontrando, potrebbe garantire il proseguimento di una attività essenziale e al contempo la necessaria flessibilità rispetto alle specifiche esigenze che i diversi territori stanno manifestando nell'attuale contesto emergenziale da COVID19. A tal fine si riportano di seguito alcune proposte di emendamento per un auspicato intervento in materia.

PROPOSTA EMENDAMENTO AC 2461

“Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese che gestiscono rifiuti urbani”

All’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è inserito il seguente nuovo comma 9-bis:

“9-bis. La sospensione o la proroga dalle scadenze relative al meccanismo di finanziamento dei servizi di gestione rifiuti non incide sull’ordinario pagamento dei canoni e delle fatture all’impresa che svolge il servizio. A tal fine, per il regolare pagamento del servizio essenziale e non interrompibile di gestione dei rifiuti urbani, è garantita la copertura dei costi dei servizi attraverso la concessione ai Comuni di una deroga che consenta loro di prelevare da altri capitoli di bilancio, anche quelli di cui al Titolo 2, la quota in grado di compensare il mancato gettito tariffario finalizzato alla copertura di questi servizi essenziali.

MOTIVAZIONE

I tributi locali, tra cui la Tariffa Rifiuti (TARI), sono disciplinati dalle disposizioni di legge di carattere generale e dai regolamenti dei tributi che vengono adottati dagli singoli enti locali. In tale quadro, con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi situazioni (quale l’emergenza COVID-19).

Moltissimi comuni hanno già provveduto a rimandare i termini dei versamenti e, con particolare riferimento al rinvio del pagamento della TARI, ciò determina una riduzione della liquidità a disposizione delle amministrazioni comunali appaltanti/affidatarie del servizio o dei gestori in caso di fatturazione diretta all’utenza, con probabili gravi ricadute, a cascata, sulla tenuta economico finanziaria dei gestori stessi e sull’intera filiera.

La gravità della situazione è accentuata dal fatto che i servizi di gestione di rifiuti urbani sono servizi essenziali, non interrompibili, e fondamentali in una fase di emergenza igienico sanitaria.

La disposizione proposta evita che il minor gettito TARI generi immediata sofferenza nei pagamenti ai fornitori di servizi essenziali con possibile sospensione delle attività di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani.

PROPOSTA EMENDAMENTO AC 2461

“Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso cessione dei crediti a SACE S.p.a.”

All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è inserito il seguente nuovo comma 14-bis:

“14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell’impresa l’ammontare dei crediti trasferiti”.

MOTIVAZIONE

La misura proposta consente alle imprese che svolgono servizi di gestione rifiuti - che ricordiamo essere attività essenziale e non interrompibile – e che hanno crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di poter avere liquidità nell’immediato attraverso il subentro nei crediti di SACE S.p.a.. La liquidazione dei crediti trasferiti potrebbe far sì che le imprese interessate evitino di accedere all’istituto di indebitamento previsto dalla sottoscrizione di un piano di finanziamento di cui all’art. 1 del Decreto Legge del 08 aprile 2020 n. 23, consentendo così a tali aziende sia di pagare gli stipendi ai propri dipendenti, sia di far fronte a eventuali debiti nei confronti di subfornitori.

PROPOSTA EMENDAMENTO AC 2461

“Defiscalizzazione premi lavoratori settore igiene ambientale”

*All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è inserito il seguente nuovo comma 14-bis:
“14-bis. Sono esclusi da imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali i premi corrisposti dal datore di lavoro al proprio personale operante nei servizi di igiene ambientale e gestione rifiuti”.*

MOTIVAZIONE

La misura proposta consentirebbe alle aziende del comparto rifiuti di poter intervenire senza oneri fiscali - qualora ritenuto percorribile in relazione alla disponibilità economica dell’impresa - con i dovuti riconoscimenti, svincolati da fattori di incremento o meno di produttività, agli addetti di un settore cruciale che oggi, seppur in difficoltà nella propria operatività, continua a fornire alla collettività un servizio pubblico essenziale.

PROPOSTA EMENDAMENTO AC 2461

“Sospensione di versamenti tributari e contributivi”

*All’articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 è inserito il seguente nuovo comma 8-bis:
“8-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 9 aprile al 31 maggio 2020, derivanti da comunicazioni di irregolarità emesse a seguito delle attività di controllo automatizzato ai sensi degli articoli 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e di controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.*

MOTIVAZIONE

L’introduzione di tale disposizione consente ai contribuenti in difficoltà di sospendere l’effettuazione dei pagamenti richiesti con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari) di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, anche nell’ipotesi di pagamento rateale in corso.

Invero, i suddetti atti comportano oneri finanziari per i contribuenti poco compatibili con la gravità dell’emergenza economica in atto.

PROPOSTA EMENDAMENTO AC 2461

“Proroga termini procedimenti amministrativi ambientali e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza”

All’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 sono inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater:

“1-bis. Il termine del 30 giugno 2020 previsto al comma 1 dell’articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, è prorogato al 30 ottobre 2020;

1-ter. All’articolo 113, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è aggiunta la nuova lettera d-bis: “d-bis. La presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DPR 157/2011 che regola l’esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio e tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme regionali o locali”;

1-quater. All’articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 è aggiunto il nuovo articolo 1-bis: “1-bis. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell’autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell’impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. È altresì sospese sino al 31 luglio 2020 l’obbligo di vidimazione previsto dall’articolo 190, comma 6, e dall’articolo 193 comma 6 lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

MOTIVAZIONE

Nel condiviso spirito di favorire il rinvio degli obblighi legati agli adempimenti a carico alle imprese che informa l’intero provvedimento, è necessario integrare quanto già disposto dal DL “Cura Italia” includendo tutti gli ulteriori riferimenti agli adempimenti ambientali che i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a inviare entro il 30 aprile di ogni anno.

Al fine poi di non bocciare l’operatività di attività essenziali ed in considerazione della limitata operatività non solo dei laboratori ma anche delle Camere di Commercio viene introdotto un criterio di flessibilità per quanto riguarda alcune analisi di controllo previste nelle autorizzazioni (in considerazione del fatto che attualmente i laboratori, particolarmente impegnati in questo periodo, lavorano con personale ridotto in numero e di conseguenza con tempi tecnici di evasione dei lavori più lunghi) e per quanto riguarda la vidimazione dei formulari di trasporto rifiuti (FIR) e dei registri di carico-scarico (alcune CCIAA, hanno sospeso fino a data da destinarsi, a causa dell’emergenza COVID-19, la prescritta vidimazione ed in altri casi si sono registrati casi di attesa per la vidimazione dei formulari di trasporto di più di tre settimane) per evitare che i gestori dei rifiuti incorrano in sanzioni, peraltro elevate, per circostanze a loro non imputabili.